

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14.11.11 in Massa Martana (PG), presso la Sede amministrativa di Semitec S.r.l., si sono incontrati:

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
FIM-CISL Nazionale rappresentata da A. Pierotti
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da A. Corpetti
UILM-UIL Nazionale rappresentata da N. Pasini
RSU territoriali
e sono addivenuti al seguente

ACCORDO SINDACALE

Si è convenuto quanto segue nell'ambito ed a conclusione della procedura per la dichiarazione di mobilità promossa dall'azienda con lettera del 07 novembre 2011 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed a seguito di richiesta d'incontro del giorno 10 novembre 2011 da parte delle OO.SS Nazionali e Territoriali competenti.

Le parti, dopo ampie ed approfondite valutazioni in materia, anche precedenti all'attuale procedura, hanno esaminato le problematiche gestionali, e di mercato che affliggono l'azienda e che hanno determinato l'attuale difficile situazione, non più procrastinabile, caratterizzata dalla necessità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione produttiva ed organizzativa.

In relazione a quanto sopra esposto le parti, ad esito del confronto, hanno convenuto sulla necessità per l'azienda, anche in considerazione della inesistenza di misure alternative, di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, a seguito di riduzione di personale nei confronti di n. 9 unità lavorative (come da tabella di seguito indicata) che saranno conseguentemente collocate in lista di mobilità.

Sedi	Operai	Impiegati	Totale	Operai	Impiegati	Totale
	<i>PERSONALE IN ESUBERO</i>			<i>PERSONALE ABITUALMENTE IMPIEGATO</i>		
Massa Martana	1	4	5	11	29	50
Rubano	3	1	4	14	30	34
Totale	4	5	9	25	59	84

Le parti inoltre convengono che, ad integrazione e modifica di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, della Legge n. 223/91, in merito ai criteri di scelta dei lavoratori eccedenti, si terrà prioritariamente conto delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda e quindi delle professionalità non più rispondenti alle attuali esigenze e programmi aziendali, nonché delle mansioni e posizioni di lavoro sostanzialmente soppresse. Si terrà inoltre conto, del criterio della **"non opposizione"** al provvedimento di licenziamento attraverso il ricorso alla mobilità.

La Società Semitec conferma, inoltre, che fermo restando l'interesse aziendale ad individuare lavoratori in esubero secondo esigenze tecnico-organizzative, qualunque dipendente, individuato in tal senso, potrà essere collocato in mobilità solo ed esclusivamente se (criterio della "non opposizione") non si oppone al licenziamento medesimo.

Peraltro si conviene, in deroga alla legge, la possibilità di intimare i provvedimenti di licenziamento e la conseguente collocazione in mobilità entro e non oltre la data del **30 Giugno 2012**.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 236/93.


Pertanto l'azienda provvederà a comunicare per iscritto a ciascun lavoratore interessato la risoluzione del rapporto di lavoro ed a fornire contestualmente l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità ai rispettivi organismi di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n.223/91.

Eventuali attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste da normative vigenti saranno concordate tra le parti a livello aziendale.


Nel darsi reciprocamente atto del regolare svolgimento della procedura, ai sensi delle norme sopra citate, le parti dichiarano di ritenere conclusa con la sottoscrizione del presente accordo la procedura stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIM-CISL



SEMITEC SRL



FIOM CGIL



UILM UIL



RSU - DIRETTIVO PROVINCIALE

